

Allegato al Piano di Protezione del 30 ottobre 2020

Premessa

Il presente Allegato specifica le modalità di gestione dell'attività didattica dei Dipartimenti del Conservatorio della Svizzera italiana secondo le disposizioni dell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) nella sua versione dell'1 marzo 2021, nonché delle relative note esplicative.

Principio

Per quel che riguarda *l'insegnamento individuale* vige il principio dell'insegnamento *in presenza*. Per le altre attività vige:

- alla Scuola di musica ed al Pre-College il principio dell'insegnamento *in presenza*. Sono definite le eccezioni;
- alla Scuola universitaria il principio dell'insegnamento *a distanza*. Sono definite le eccezioni.

Basi formali

Gli elementi principali dell'ordinanza per il settore della formazione/educazione musicale sono i seguenti:
Art.6 dell'ordinanza (Disposizioni particolari per le manifestazioni).

¹ Lo svolgimento di manifestazioni è vietato. Sono esclusi dal divieto:

g. le manifestazioni senza pubblico nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e e 6f capoversi 2 e 3;

Art. 6d dell'ordinanza (Disposizioni particolari per gli istituti di formazione).

¹ Le attività presenziali negli istituti di formazione sono vietate. Sono escluse dal divieto:

- a. le scuole dell'obbligo e le scuole del livello secondario II, compresi i pertinenti esami;*
- b. le lezioni individuali;*
- c. le seguenti attività se per il loro svolgimento è richiesta la presenza sul posto:*
 - 1. le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione;*
 - 2. gli esami svolti nel quadro di cicli di formazione, nell'ambito della formazione professionale superiore o per conseguire un attestato ufficiale.*

[...]

Art. 6f dell'ordinanza (Settore culturale).

² Nel settore della cultura sono ammesse le seguenti attività, incluse le esibizioni senza pubblico e l'utilizzazione delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività:

a. nel settore non professionale:

- 1. le attività di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo,*
- 2. le attività individuali di persone nate nel 2000 o prima,*
- 3. le attività in luoghi chiusi in gruppi fino a cinque persone nate nel 2000 o prima, se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all'uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza;*
- 4. le attività all'aperto in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima, se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria;*

b. nel settore professionale: le attività di artisti o corpi di artisti.

³ *Alle attività di canto si applica quanto segue:*

- a. nel settore non professionale sono vietati il canto in comune all'infuori della cerchia familiare, incluse le attività di cori o con cantanti; sono esclusi dal divieto il canto di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo e il canto nel quadro di lezioni individuali; sono vietate le esibizioni in presenza di pubblico;*
- b. nel settore professionale:*
 - 1. sono vietate le esibizioni con cori in presenza di pubblico,*
 - 2. le prove e le esibizioni con cantanti sono ammesse soltanto se il piano di protezione prevede misure di protezione specifiche.*

Indicazioni specifiche per la Scuola di musica

Vige il principio dell'insegnamento *in presenza*. Valgono le disposizioni seguenti:

1. Sono consentite le attività in presenza con allievi nati nel 2001 o dopo.
2. Attività che coinvolgono allievi nati nel 2000 o prima non possono superare le 5 persone.
3. Saggi e concerti possono avvenire in streaming, senza pubblico in presenza. Vanno concordati con la Segreteria SMUS che si coordina con l'Ufficio logistico della Fondazione.
4. Le attività corali sono consentite purché coinvolgano soltanto allievi nati nel 2001 o dopo.
5. Si ricorda che l'accesso a persone terze, segnatamente ai genitori degli allievi, è **proibito**.

Indicazioni specifiche per il Pre-College

Vige il principio dell'insegnamento *in presenza*. Valgono le disposizioni seguenti:

1. In quanto il Pre-College è annoverato tra le Scuole professionali facenti capo alla Divisione della Formazione professionale fanno stato le relative disposizioni ossia quelle rivolte al Secondario II.
2. Sono consentite le attività in presenza con allievi nati nel 2001 o dopo.

3. Attività collettive sopra le 5 persone che coinvolgono allievi nati nel 2000 o prima richiedono un'autorizzazione specifica della Direzione.
4. Saggi e concerti possono avvenire in streaming, senza pubblico in presenza. Vanno concordati con la Segreteria didattica che si coordina con l'Ufficio logistico della Fondazione.
5. Le attività corali sono consentite purché coinvolgano soltanto allievi nati nel 2001 o dopo.

Indicazioni specifiche per la Scuola universitaria di musica

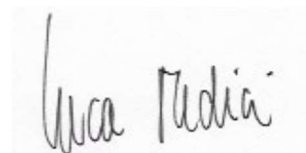
Ad eccezione delle lezioni individuali, da svolgere in presenza, vige il principio dell'insegnamento *a distanza*. Sono definite le eccezioni relative alle *attività in presenza*:

1. Sono consentite le lezioni individuali, definite per un massimo di tre persone presenti (docente, studente e pianista accompagnatore).
2. Attività didattiche pratiche in piccoli gruppi (fino a 6 persone) sono autorizzate su decisione esplicita della Direzione SUM.
3. Sono permesse attività professionali, cioè preparazioni di mandati di prestazione per terzi / concerti, sempre su esplicita deroga della Direzione SUM.
4. È concesso lo studio individuale in sede, a condizione che venga effettuata una regolare prenotazione tramite Asimut.
5. È concesso lo studio cameristico in sede, fino a gruppi di 5 persone, a condizione di regolare prenotazione tramite Asimut.

Lugano, 1 marzo 2021



Christoph Brenner
Direttore generale



Luca Medici
Membro di Direzione